



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. N. 32/20

(PROC. P.A. 23/20)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Teams*, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del signor Francesco Coppa (n. tess. FISE 153434/M)

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione trasmessa dal signor Antonio Zafonte, con atto di incolpazione depositato in data 11 novembre 2020, e allegata produzione audio, ha deferito il signor Francesco Coppa per rispondere della violazione dell'art. 1.1 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), nella parte in cui sancisce che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati?”* e dell'art. 1.2, lett. a) e b) R.G., che prevede, rispettivamente, la sanzionabilità di *“ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”* (lett a), e di *“ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio di Ufficiali di Gara, Organi Federali Centrali e Periferici, Associazioni, Enti Affiliati o Aggregati, Tesserati, particolarmente se è stata resa a mezzo stampa, radio, televisione, a mezzo internet, e non tempestivamente rettificata a mezzo degli stessi?”*, per avere lo stesso, all'interno di una *chat WhatsApp*, inviato un messaggio audio nel quale *“ha certamente usato toni ed espressioni irrispettose principalmente nei confronti degli Organi Federali periferici e centrali (poi rettificati nei propri atti difensivi)”*;
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di trattazione per la data del 9 dicembre 2020, da svolgersi secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. b)* o, in alternativa,



Federazione Italiana Sport Equestri

nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f)*), disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;

- in vista dell'udienza la Procura Federale ha depositato note di trattazione nelle quali, riportandosi all'atto di deferimento, ha insistito per l'accertamento della violazione da parte del Deferito, concludendo per l'applicazione del richiamo scritto e della ammenda di € 200,00;
- All'udienza del 9 dicembre 2020 il signor Coppa si è costituito e, richiamato quanto esposto nelle memorie depositate innanzi alla Procura Federale, si è rimesso alle decisioni del Tribunale. Il Tribunale, esaminati gli atti, ha assegnato alle Parti termine sino al 14 dicembre 2020 per conclusioni e al 17 dicembre 2020 per repliche.
- Le Parti non hanno depositato conclusioni e repliche.

RILEVATO CHE

- l'invio del messaggio audio è incontestato in fatto;
- il Deferito, innanzi alla Procura Federale, ha dichiarato di aver inviato il messaggio audio che ha dato origine al presente procedimento *“ad alcuni miei amici, con cui condivido la passione sportiva, e non in una sede virtuale pubblica, un gruppo o una chat in cui era incluso il sig. Zafonte”*. A confutazione la Procura federale ha sentito il segnalante, il quale ha riferito *“sono a conoscenza che il sig. Coppa ha un gruppo whatsapp con numerosi Atleti, che probabilmente è stato il primo canale di diffusione dell'audio. (...). Da questo è facile intuire come l'audio possa essere diventato virale in brevissimo tempo”* *“sono a conoscenza che l'audio è giunto a moltissime persone, anche ai vertici del Comitato Fise Sicilia, ai quadri Tecnici, Giudici e tanti altri, aggiungo anche a persone fuori dalla Sicilia”*;
- la divulgazione dello stesso, al di fuori degli amici del Deferito, non appare sufficientemente provata, essendo l'accertamento della Procura Federale rimesso esclusivamente alle dichiarazioni del segnalante, il quale non è stato in grado di specificarne i canali di diffusione né la portata della stessa, dichiarando genericamente *“Sono a conoscenza (...)”* di *“numerosi Atleti”*, *“moltissime persone”*, e facendo altresì riferimento ai *“vertici del Comitato Fise Sicilia, ai quadri Tecnici, Giudici e tanti altri”*, che non sono stati sentiti dalla Procura Federale a conferma della segnalazione;
- il contenuto del messaggio audio, seppure manifestando il disappunto per l'operato del signor Zafonte e degli Organi Federali periferici, rivela indignazione nei confronti di comportamenti e non di persone, contenendo tuttavia accuse che, in quanto non provate, si risolvono in una denigrazione non consentita dall'ordinamento sportivo e federale;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- non si riscontrano, dalla documentazione agli atti, i comportamenti di cui all'art. 1.2 lett. a) R.G., pure contestati dalla Procura Federale.

RITENUTO CHE

- le espressioni utilizzate dal signor Francesco Coppa all'indirizzo del signor Zafonte rivestono carattere di offensività, sostanziandosi in accuse prive di sostegno probatorio;
- non risulta sufficientemente provata la divulgazione del messaggio al di fuori della cerchia degli amici del Deferito, genericamente indicata;
- il signor Coppa ha, nelle difese agli atti, circostanziato le proprie affermazioni.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al signor Francesco Coppa, come in epigrafe identificato, la sanzione del richiamo scritto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso il giorno 21 dicembre 2020

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano